Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 maggio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(2859)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Lunedì 28 marzo 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Fausto Zapata Loredo il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore degli Stati Uniti messicani a Roma.

(3834)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 aprile 1977, n. **216**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione, con allegato e protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 22 della convenzione stessa.

Art. 3.

Le implicazioni finanziarie derivanti dalla attuazione della presente legge sono imputate alle disponibilità previste dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1974, n. 407, concernente ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione delle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo, così come modificato dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 16 luglio 1974, n. 407, è sostituito dal seguente:

« La spesa relativa alla partecipazione dell'Italia alla istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di " azione numero 70 ", è valutata in lire 3.951 milioni, per il periodo 1974-80 ».

Art. 5.

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, è sostituito dal seguente:

« La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, è valutata in L. 6.064.500.000 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — PANDOLFI — STAMMATI — LATTANZIO — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE

RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE BRUXELLES, 11 OTTOBRE 1973

CONSIDERANDO l'interesse che presenta per l'economia europea un miglioramento notevole delle previsioni meteorologiche a medio termine;

CONSIDERANDO che le ricerche scientifiche e tecniche da intraprendere a tal fine daranno un eccellente impulso allo sviluppo della meteorologia in Europa;

CONSIDERANDO che il miglioramento delle previsioni meteorologiche a medio termine contribuirà alla protezione ed alla sicurezza della popolazione;

CONSIDERANDO che per raggiungere questi obiettivi è necessario l'impiego di mezzi che oltrepassano generalmente l'ambito nazionale;

CONSIDERANDO che dalla relazione presentata dal Gruppo di esperti incaricato di elaborare un progetto al riguardo risulta che l'istituzione di un Centro europeo autonomo dotato di statuto internazionale è il mezzo appropriato per conseguire i predetti obiettivi;

CONSIDERANDO inoltre che questo Centro potrà contribuire alla formazione postuniversitaria dei ricercatori;

CONSIDERANDO che le attività di questo Centro permetteranno altresì di apportare il necessario contributo a taluni programmi dell'Organizzazione meteorologica mondiale (O.M.M.), in particolare al sistema mondiale dell'Osservazione meteorologica mondiale (W.M.M.) e al Programma di ricerche sull'atmosfera globale (G.A.R.P.) intrapreso dall'Organizzazione meteorologica mondiale in collaborazione con il Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche (I.C.S.U.);

CONSIDERANDO l'interesse che la creazione di tale centro può peraltro presentare per lo sviluppo dell'industria europea nel settore dell'informatica,

HANNO DECISO di creare un Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e di definire le condizioni per il suo funzionamento e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI

Signor Joseph VAN DER MEULEN,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio presso le Comunità Europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA

Signor Niels ERSBØLL,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente della Danimarca presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Signor Ulrich LEBSANFT,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità Europee;

IL CAPO DI STATO SPAGNOLO

Signor Alberto ULLASTRES CALVO,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione della Spagna presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Signor Emile CAZIMAJOU,
Rappresentante Permanente Aggiunto della Francia presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GRECIA

Signor Byron THEODOROPOULOS,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Delegato Permanente della Grecia presso la Comunità Economica Europea;

IL PRESIDENTE D'IRLANDA

Signor Brendan DILLON,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente dell'Irlanda presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Signor Giorgio BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR,
Ambasciatore d'Italia,
Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

Signor Petar MILJEVIC,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione della Jugoslavia presso le Comunità Europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

Signor E.M.J.A. SASSEN,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente dei Paesi Bassi presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

Signor Fernando de MAGALHAES CRUZ,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione del Portogallo presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Signor Paul Henri WURTH,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione svizzera presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA

Signor Pentti TALVITIE,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione della Finlandia presso le Comunità Europee;

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA

Signor Erik von SYDOW,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione della Svezia presso le Comunità Europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD

Sir Michael PALLISER,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Regno Unito presso le Comunità Europee;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituito un Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, qui appresso denominato « Centro ».

2. Gli organi del Centro sono il Consiglio ed il direttore. Il Consiglio è assistito da un Comitato consultivo scientifico e da un Comitato finanziario. Ciascuno di tali organi e Comitati esercita le proprie funzioni entro i limiti e alle condizioni fissati dalla presente Convenzione.

3. I membri del Centro, qui appresso denominati « Stati membri », sono gli Stati firmatari della presente Convenzione.

4. Il Centro ha personalità giuridica sul territorio di ciascuno degli Stati membri. In particolare, ha la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.

5. La sede del Centro è situata a Shinfield Park, presso Reading (Berkshire), nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

6. Le lingue ufficiali del Centro sono il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese e il tedesco.

Le lingue di lavoro sono il francese, l'inglese e il tedesco.
Il Consiglio stabilisce in quale misura vengono rispettivamente utilizzate le lingue ufficiali e le lingue di lavoro.

Articolo 2

1. Gli obiettivi del Centro sono:

a) sviluppare modelli dinamici dell'atmosfera per la preparazione di previsioni meteorologiche a medio termine utilizzando metodi numerici;

b) elaborare in maniera regolare i dati necessari alla preparazione di previsioni meteorologiche a medio termine;

c) effettuare ricerche scientifiche e tecniche intese a migliorare la qualità di dette previsioni;

d) raccogliere e conservare i dati meteorologici adeguati;

e) mettere a disposizione dei centri meteorologici degli Stati membri, nelle forme più idonee, i risultati degli studi e delle ricerche di cui alle lettere *a*) e *c*) e i dati di cui alle lettere *b*) e *d*);

f) mettere a disposizione dei centri meteorologici degli Stati membri per le loro ricerche, con priorità per le ricerche nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche, una sufficiente percentuale, stabilita dal Consiglio, della sua capacità di calcolo;

g) contribuire all'attuazione dei programmi dell'Organizzazione meteorologica mondiale;

h) contribuire al perfezionamento del personale scientifico dei centri meteorologici degli Stati membri nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche.

2. Il Centro crea e gestisce gli impianti necessari al conseguimento degli obiettivi definiti al paragrafo 1.

3. In linea generale, il Centro pubblica o rende in ogni altro modo disponibili, alle condizioni fissate dal Consiglio, i risultati scientifici e tecnici delle sue attività, purché detti risultati non siano contemplati all'articolo 15.

Articolo 3

1. Per il conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro collabora il più ampiamente possibile, conformemente alla tradizione meteorologica internazionale, con i governi e con gli organismi nazionali degli Stati membri, nonché con gli Stati non membri del Centro e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche, governative o non governative, le cui attività siano collegate con i suoi obiettivi.

2. Il Centro ha inoltre la facoltà di concludere accordi di cooperazione:

a) con degli Stati, alle condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e*);

b) con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri e con le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, alle condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera *k*).

3. Nel quadro degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 2, soltanto gli organismi pubblici degli Stati membri possono beneficiare della messa a disposizione di una parte della capacità di calcolo del Centro.

Articolo 4

1. Il Consiglio dispone dei poteri e adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Il Consiglio è composto al massimo di due rappresentanti per ogni Stato membro; uno dei due dovrebbe essere un rappresentante del suo servizio meteorologico nazionale. I rappresentanti possono essere assistiti nelle riunioni del Consiglio da consulenti.

Un rappresentante dell'Organizzazione meteorologica mondiale è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio in qualità di osservatore.

3. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente i cui mandati durano un anno e che non possono essere rieletti più di due volte consecutive.

4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. Esso viene convocato a richiesta del presidente o a richiesta di almeno un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono nella sede del Centro, a meno che il Consiglio decida altrimenti in casi eccezionali.

5. Per l'esecuzione del loro mandato, il presidente e il vicepresidente possono fare appello al concorso del direttore.

6. Il Consiglio può istituire comitati a carattere consultivo di cui determina la composizione e il mandato.

Articolo 5

1. Per la costituzione del *quorum* di ciascuna sessione del Consiglio occorre la presenza dei rappresentanti della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto.

2. Ciascuno Stato membro dispone in Consiglio di un voto. Uno Stato membro perde il suo diritto di voto in Consiglio se l'importo dei suoi contributi arretrati supera l'importo dei contributi da esso dovuti in virtù dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio precedente. Il Consiglio, che delibera secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera *m*), può tuttavia autorizzare tale Stato membro a votare.

3. Le decisioni del Consiglio su una questione urgente possono essere adottate mediante un voto per corrispondenza nell'intervallo tra le sessioni del Consiglio. In tal caso, la partecipazione alla votazione della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto è necessaria per costituire il *quorum* in tali decisioni.

4. Per la constatazione dell'unanimità e delle diverse maggioranze previste nella presente Convenzione, sono presi in considerazione solo i voti espressi a favore o contro la decisione sottoposta alla votazione nonché, nei casi in cui il Consiglio delibera secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2, i contributi finanziari degli Stati membri che partecipano alla votazione.

Articolo 6

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità:

a) fissa il limite massimo delle spese per l'esecuzione del programma delle attività del Centro relativo ai cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione;

b) delibera sull'ammissione di nuovi membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, e ne stabilisce le condizioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3;

c) decide, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, in merito al ritiro della qualità di membro ad uno Stato, il quale non partecipa al voto su questo punto;

d) decide in merito allo scioglimento del Centro conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2;

e) autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con degli Stati; esso può autorizzarlo a concludere detti accordi;

f) conclude, con uno o più Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 del protocollo sui privilegi e le immunità previsto all'articolo 16, ogni accordo complementare per l'esecuzione di tale protocollo.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, sempreché l'insieme dei contributi di questi Stati rappresenti almeno due terzi del totale dei contributi nel bilancio del Centro:

a) adotta il regolamento finanziario del Centro;

b) adotta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, il bilancio annuale e la tabella dell'organico del Centro ad esso allegata ed eventualmente i bilanci suppletivi o rettificativi ed approva la valutazione globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi; se non ha ancora adottato tale bilancio, autorizza il direttore a procedere, nel corso di un mese determinato, ad impegni e spese superiori ai limiti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, primo comma;

c) decide, su proposta del direttore, in merito ai beni immobili ed alle attrezzature il cui acquisto o affitto da parte del Centro comporti una spesa rilevante;

d) delibera sulle misure da prendere in caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 19;

e) decide l'eventuale mantenimento del Centro, nel caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1; gli Stati membri che procedono alla denuncia non partecipano al voto su tale punto;

f) fissa, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, le modalità di liquidazione del Centro in caso di scioglimento del medesimo.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza di due terzi:

a) adotta il proprio regolamento interno;

b) adotta lo statuto e la tabella degli stipendi del personale del Centro, stabilisce la natura e le norme relative alla concessione dei vantaggi accessori di cui il personale beneficia e fissa i diritti degli agenti relativi ai diritti di proprietà industriale e ai diritti d'autore derivanti da lavori effettuati dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni;

c) approva l'accordo da concludere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, tra il Centro e lo Stato nel cui territorio è situata la sede del Centro;

d) nomina il direttore del Centro e il suo supplente per una durata di cinque anni al massimo; il loro mandato può essere rinnovato una o più volte, ogni volta per una durata non superiore a cinque anni;

e) fissa il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l'ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;

f) può porre fine al mandato del direttore o del suo supplente o procedere alla loro sospensione conformemente alle disposizioni statutarie loro applicabili;

g) approva il regolamento interno del Comitato consultivo scientifico conformemente all'articolo 7 paragrafo 4;

h) fissa, conformemente all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, la tabella dei contributi finanziari degli Stati membri e decide di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in circostanze speciali riguardanti tale Stato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2;

i) adotta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera *a*), il programma di attività del Centro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11;

j) delibera ogni anno, dopo aver preso conoscenza della relazione dei revisori dei conti, sui conti dell'esercizio trascorso, nonché sul bilancio delle attività e delle passività del Centro e dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio;

k) autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri, e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative o non governative le cui attività hanno un rapporto con i suoi obiettivi; può autorizzarlo a concludere tali accordi;

l) fissa le condizioni alle quali l'utilizzazione delle licenze di cui gli Stati membri beneficiano conformemente all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 può essere estesa ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche;

m) decide sull'eventuale mantenimento del diritto di voto di uno Stato membro nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 2. Lo Stato membro in questione non partecipa al voto su questo punto;

n) adotta, conformemente all'articolo 18, le raccomandazioni rivolte agli Stati membri sugli emendamenti da apportare alla presente Convenzione;

o) determina, conformemente all'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità previsto all'articolo 16, le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15 di tale protocollo, nonché le categorie di esperti cui si applica l'articolo 14 dello stesso protocollo.

4. Quando non è prevista una maggioranza speciale, il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

Articolo 7

1. Il Comitato consultivo scientifico è composto di dodici membri nominati dal Consiglio a titolo personale per una durata di quattro anni. Esso è rinnovato per un quarto ogni anno, restando inteso che ciascuno dei membri non può accettare più di due mandati consecutivi.

Un rappresentante dell'Organizzazione meteorologica mondiale è invitato a partecipare ai lavori del Comitato.

I membri del Comitato sono scelti tra i ricercatori degli Stati membri in modo da rappresentare la gamma più estesa possibile di discipline aventi attinenza con le attività del Centro. Il direttore presenta al Consiglio un elenco di candidati.

2. Il Comitato formula pareri e raccomandazioni al Consiglio sul progetto di programma di attività del Centro elaborato dal direttore e su qualsiasi altro problema presentatogli dal Consiglio. Il direttore tiene il Comitato al corrente dell'esecuzione del programma. Il Comitato esprime pareri sui risultati ottenuti.

3. Il Comitato può invitare taluni esperti, in particolare persone facenti parte dei servizi che utilizzano le prestazioni del Centro, a partecipare ai suoi lavori quando si tratti di risolvere determinati problemi.

4. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Quest'ultimo entra in vigore dopo essere stato approvato dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *g*).

Articolo 8

1. Il Comitato finanziario si compone di:

a) un rappresentante di ciascuno dei quattro Stati membri che versano i contributi più alti;

b) tre rappresentanti degli altri Stati membri, designati da questi ultimi per la durata di un anno; ciascuno di detti Stati non può essere rappresentato più di due volte consecutive in seno al Comitato.

2. Alle condizioni previste dal regolamento finanziario, il Comitato formula pareri e raccomandazioni ad uso del Consiglio su tutti i problemi finanziari sottoposti a questo ultimo ed esercita le competenze delegategli dal Consiglio in materia finanziaria.

Articolo 9

1. Il direttore è il capo dei servizi del Centro. Egli rappresenta quest'ultimo nei rapporti esterni. Egli presiede, sotto l'autorità del Consiglio, all'attuazione dei compiti devoluti al Centro. Prende parte a tutte le riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Il Consiglio designa la persona che assicura l'*interim* del direttore.

2. Il direttore:

a) adotta tutte le misure necessarie per il buon funzionamento del Centro;

b) esercita, fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 4, i poteri che gli sono conferiti dallo statuto del personale;

c) sottopone al Consiglio il progetto di programma di attività del Centro cui sono acclusi i pareri e le raccomandazioni del Comitato consultivo scientifico;

d) prepara ed esegue il bilancio del Centro conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;

e) tiene il conto esatto di tutte le entrate e spese del Centro, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;

f) sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio i conti relativi all'esecuzione del bilancio e il consuntivo delle attività e delle passività, elaborati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, nonché la relazione di attività del Centro;

g) conclude, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e*) e paragrafo 3, lettera *k*), gli accordi di cooperazione necessari per la realizzazione degli obiettivi del Centro.

3. Nell'adempimento delle sue funzioni, il direttore è assistito dal personale del Centro.

Articolo 10

1. Fatte salve le disposizioni del secondo comma, il personale del Centro è retto dallo statuto del personale adottato dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *b*).

Se le condizioni di impiego di un agente del Centro non dipendono da tale statuto, esse sono sottoposte al diritto applicabile nello Stato in cui l'interessato esercita le sue attività.

2. L'assunzione del personale si effettua in base alla competenza personale degli interessati, tenendo conto del carattere internazionale del Centro. Nessun posto può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

3. Si può ricorrere ad agenti degli organismi nazionali degli Stati membri, messi a disposizione del Centro a tempo determinato.

4. Il Consiglio approva la nomina e il licenziamento degli agenti dei gradi superiori, definiti dallo statuto del personale, nonché del controllore finanziario e del suo supplente.

5. Le controversie che possono sorgere dall'applicazione dello statuto del personale o dall'esecuzione di contratti di assunzione del personale sono disciplinate alle condizioni previste dallo statuto.

6. Chiunque lavori al Centro è soggetto all'autorità del direttore e deve rispettare tutte le norme generali approvate dal Consiglio.

7. Ciascuno Stato membro è tenuto a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del direttore e degli altri agenti del Centro. Nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore e gli altri agenti non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o autorità estranea al Centro.

Articolo 11

Il programma di attività del Centro è adottato, su proposta del direttore, dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *i*).

Il programma abbraccia in linea di massima un periodo di quattro anni e deve, ogni anno, essere adattato e completato per un periodo supplementare di un anno. Il programma determina il limite massimo delle spese per tutta la durata del programma e contiene inoltre una stima, suddivisa per anno e per grandi categorie, delle spese inerenti alla loro esecuzione.

Il limite massimo di cui sopra può essere modificato soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *i*).

Articolo 12

1. Il bilancio del Centro è stabilito per ogni esercizio finanziario, prima dell'apertura del medesimo, alle condizioni fissate dal regolamento finanziario.

Le spese del Centro sono coperte con i contributi finanziari degli Stati membri e con gli eventuali altri introiti del Centro.

Nel bilancio, le spese e le entrate devono essere in equilibrio. Esso è stabilito nella moneta dello Stato in cui ha sede il Centro.

2. Tutte le spese e le entrate del Centro devono formare oggetto di previsioni particolareggiate per ogni esercizio finanziario e devono essere iscritte nel bilancio.

Alle condizioni previste dal regolamento finanziario possono essere concessi stanziamenti d'impegno per un periodo eccedente l'esercizio finanziario.

Viene inoltre stabilita una stima globale delle spese e delle entrate, suddivise per grandi categorie, da prevedere per i tre esercizi successivi.

3. Il Consiglio, che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera *b*), adotta il bilancio di ogni esercizio e la tabella dell'organico ad esso allegata nonché, eventualmente, i bilanci suppletivi o rettificativi, ed approva la stima globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi.

4. L'adozione del bilancio da parte del Consiglio comporta:

a) l'obbligo per ogni Stato membro di mettere a disposizione del Centro i contributi finanziari fissati nel bilancio;

b) l'autorizzazione, per il direttore, di procedere agli impegni ed alle spese nel limite degli stanziamenti che sono stati autorizzati.

5. Se all'inizio di un esercizio finanziario il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio, il direttore potrà procedere mensilmente agli impegni e alle spese per capitoli, purché non superino un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di mettere a sua disposizione stanziamenti superiori ad un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio.

Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo previsionale, conformemente alla tabella di cui all'articolo 13, le somme necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del primo comma.

6. Il bilancio è eseguito alle condizioni fissate dal regolamento finanziario.

Articolo 13

1. Ogni Stato membro versa annualmente al Centro un contributo, in valuta convertibile, fissato sulla base della tabella adottata ogni tre anni dal Consiglio, che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *h*). Tale tabella si basa sulla media del prodotto nazionale lordo di ogni Stato membro relativo agli ultimi tre anni civili per i quali vi sono statistiche.

2. Il Consiglio, che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *h*), può decidere di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro a causa di circostanze particolari di tale Stato. È considerata circostanza particolare l'esistenza in uno Stato membro di un prodotto nazionale lordo, per abitante, inferiore ad un importo determinato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3. Quando uno Stato diventa parte della presente Convenzione posteriormente all'entrata in vigore della medesima, la tabella dei contributi è modificata dal Consiglio secondo la base di calcolo di cui al paragrafo 1. La nuova tabella diventa effettiva alla data alla quale lo Stato in questione diventa parte della presente Convenzione.

Se uno Stato diventa parte della presente Convenzione posteriormente al 31 dicembre dell'anno della sua entrata in vigore, esso ha l'obbligo di versare, oltre al contributo previsto al paragrafo 1, un contributo supplementare unico alle spese precedentemente sostenute dal Centro. L'importo di tale contributo supplementare è fissato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Salvo decisione contraria presa dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ogni contributo supplementare versato ai sensi del secondo comma viene dedotto dai contributi degli altri Stati membri. Tale riduzione è calcolata proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da ogni Stato membro prima dell'esercizio in corso.

4. Quando uno Stato cessa di essere parte della presente Convenzione posteriormente all'entrata in vigore della medesima, la tabella dei contributi è modificata dal Consiglio secondo la base di calcolo di cui al paragrafo 1. La nuova tabella diventa effettiva alla data alla quale lo Stato in questione cessa di essere parte della presente Convenzione.

5. Le modalità di versamento dei contributi sono stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 14

1. I conti relativi alla totalità delle entrate e spese del bilancio, nonché il bilancio dell'attivo e passivo del Centro vengono verificati, alle condizioni previste dal regolamento finanziario, da revisori dei conti che offrano ogni garanzia d'indipendenza. Tale verifica viene effettuata sui documenti e, se necessario, sul posto, ed ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria del Centro. I revisori dei conti presentano al Consiglio una relazione sui conti annui.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta del Comitato finanziario conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *e*), stabilisce il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l'ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina.

3. Il direttore fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e l'assistenza necessari ai fini della verifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

1. Ciascuno Stato membro beneficia, a titolo gratuito, per le proprie necessità nel settore della previsione meteorologica, di una licenza non esclusiva e di ogni altro diritto d'uso non esclusivo, sui diritti di proprietà industriale, sui programmi di ordinatori e sulle cognizioni tecnologiche che sono conseguenti ai lavori eseguiti in applicazione della presente Convenzione e che appartengono al Centro.

2. Quando i diritti di cui al paragrafo 1 non appartengono al Centro, quest'ultimo si adopererà per ottenere i diritti necessari secondo le condizioni fissate dal Consiglio.

3. Le condizioni alle quali le licenze di cui al paragrafo 1 possono essere estese ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche sono oggetto di una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *l*).

Articolo 16

I privilegi e le immunità di cui il Centro, i rappresentanti degli Stati membri, nonché il personale e gli esperti del Centro godono nel territorio degli Stati membri sono fissati in un protocollo

allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e in un accordo da concludersi fra il Centro e lo Stato sul cui territorio è situata la sede del Centro. Detto accordo è approvato dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *c*).

Articolo 17

1. Ogni controversia che opponga fra loro gli Stati membri oppure uno o più Stati membri ed il Centro sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, ivi compreso il protocollo sui privilegi e le immunità previsto all'articolo 16, o su uno dei casi previsti all'articolo 24 di detto protocollo, che non possa essere risolta grazie ai buoni uffici del Consiglio, è sottoposta, su istanza inviata da una delle parti in causa all'altra, ad un tribunale arbitrale, costituito conformemente alla disposizioni del paragrafo 2, primo comma, a meno che le parti non convengano tra di esse, entro un termine di tre mesi, di risolvere la controversia in un altro modo.

2. Ognuna delle parti della controversia, anche se costituita da più Stati membri, designa un membro del tribunale arbitrale entro due mesi dalla data di ricevimento della istanza di cui al paragrafo 1. Tali membri designano, entro due mesi dalla designazione del secondo membro, un terzo membro che sarà il presidente del tribunale e che non può essere cittadino di uno Stato membro parte della controversia. Se uno dei tre membri non è stato designato entro i termini previsti, il presidente della Corte internazionale di giustizia, su istanza di una delle parti, procederà alla sua designazione.

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni hanno carattere obbligatorio per le parti della controversia. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese relative al membro da essa designato presso il tribunale e alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al tribunale. Le parti della controversia assumono, a proprio carico, in parti uguali, le spese riguardanti il presidente del tribunale e le altre spese, a meno che il tribunale non decida altrimenti. Il tribunale fissa le sue altre norme di procedura.

Articolo 18

1. Ogni Stato membro può inviare al direttore proposte di emendamento della presente Convenzione. Il direttore sottopone dette proposte agli altri Stati membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio. Quest'ultimo esamina le proposte e può, deliberando conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *n*), raccomandare agli Stati membri di accettare gli emendamenti proposti.

2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio possono essere accettati soltanto per iscritto dagli Stati membri. Essi entrano in vigore trenta giorni dopo la data in cui il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee ha ricevuto l'ultima notifica scritta di accettazione.

Articolo 19

1. Al termine di un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee. La denuncia diventa effettiva alla fine del secondo esercizio finanziario successivo all'anno durante il quale essa è stata notificata.

2. Lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione rimane tenuto a contribuire al finanziamento di tutti gli impegni assunti dal Centro anteriormente alla denuncia ed a rispettare gli obblighi che lo Stato in questione, in qualità di Stato membro, aveva contratto nei confronti del Centro, anteriormente alla denuncia.

3. Lo Stato membro che ha denunciato la presente Convenzione decade dai suoi diritti sul patrimonio del Centro e dovrà indennizzarlo, alle condizioni fissate dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera *d*), per ogni perdita, per il Centro, di beni situati sul territorio di detto Stato, a meno che non venga concluso un accordo speciale per assicurare al Centro l'uso di tali beni.

Articolo 20

Lo Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione può essere privato della sua qualità di membro mediante decisione adottata dal Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera *c*). Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3 sono applicabili per analogia.

Articolo 21

1. Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera *e*), il Centro viene sciolto se la denuncia della Convenzione da parte di uno o più Stati membri comporta, per gli altri Stati membri, l'aumento di un quinto della percentuale dei contributi rispetto alla loro percentuale iniziale.

2. Oltre che nel caso di cui al paragrafo 1, il Centro può essere sciolto in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera *d*).

3. In caso di scioglimento del Centro, il Consiglio designa un organo di liquidazione.

Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera *e*), l'attivo è suddiviso, al momento dello scioglimento, tra gli Stati membri proporzionalmente ai contributi da essi effettivamente versati da quando sono parte alla presente Convenzione.
Se esiste un passivo, esso viene assunto da tali Stati membri proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.

Articolo 22

1. La presente Convenzione è aperta, presso il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee, alla firma degli Stati europei menzionati nell'allegato, fino all'11 aprile 1974.
Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

2. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui è stata ratificata, accettata o approvata da almeno due terzi degli Stati firmatari, compreso lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede del Centro, purché l'insieme dei contributi di tali Stati raggiunga, secondo la tabella riportata in allegato, almeno l'80 per cento del totale dei contributi.
Per qualsiasi altro Stato firmatario, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 23

A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione ogni Stato non firmatario menzionato nell'allegato può aderire alla Convenzione previo accordo del Consiglio che delibera confor-

memente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera *b*). Gli strumenti di adesione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

Per lo Stato aderente, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Articolo 24

Il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee notifica agli Stati firmatari ed aderenti:

a) ogni firma della presente Convenzione;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) l'entrata in vigore della presente Convenzione;

d) ogni notifica scritta dell'accettazione di emendamenti della presente Convenzione;

e) l'entrata in vigore di ogni emendamento;

f) ogni denuncia della presente Convenzione o perdita della qualità di membro del Centro.

Non appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee provvederà alla sua registrazione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 25

1. La durata del primo esercizio finanziario va dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione al 31 dicembre dell'anno in corso. Se tale esercizio inizia durante il secondo semestre, esso dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

2. Gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione, ma non l'hanno ancora ratificata, accettata od approvata possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio e partecipare ai lavori senza diritto di voto per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Tale periodo può essere prorogato per un nuovo periodo di sei mesi dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3. Nel corso della prima riunione, il Comitato consultivo scientifico determina, mediante estrazione a sorte, i nove membri del Comitato il cui mandato scade, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, al termine del primo, secondo e terzo anno di funzionamento del Comitato.

Articolo 26

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare, in lingua francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i cinque testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme ai governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce alla presente Convenzione.

FATTO a Bruxelles, addì undici ottobre millenovecentosettantatré.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
JOSEPH VAN DER MEULEN

For the Government of Denmark
NIELS ERSBØLL

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
ULRICH LEBSANFT

Pour le Gouvernement de l'Espagne
ALBERTO ULLASTRES CALVO

Pour le Gouvernement de la République française
EMILE CAZIMAJOU

Pour le Gouvernement de la République de Grèce
BYRON THEODOROPOULOS

For the Government of Ireland
BRENDAN DILLON

Per il Governo della Repubblica italiana
GIORGIO BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR

For the Federal Executive Council of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
PETAR MILJEVIC

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
E.M.J.A. SASSEN

Pour le Gouvernement de la République du Portugal
FERNANDO DE MAGALHAES CRUZ

Für den Schweizerischen Bundesrat
Pour le Conseil Fédéral Suisse
Per il Consiglio Federale Svizzero
PAUL HENRI WURTH

For the Government of the Republic of Finland
PENTTI TALVITIE

For the Government of Sweden
ERIK VON SYDOW

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
MICHAEL PALLISER

ALLEGATO

TABELLA PROVVISORIA DEI CONTRIBUTI

La tabella sotto riportata serve esclusivamente ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2 della Convenzione. Essa non pregiudica in alcun modo le decisioni che dovranno essere adottate dal Consiglio in merito alle future tabelle dei contributi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione.

PAESI CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ELABORAZIONE DELLA CONVENZIONE	%
Belgio	3,25
Danimarca	1,98
Repubblica Federale di Germania	21,12
Spagna	4,16
Francia	19,75
Grecia	1,18
Irlanda	0,50
Italia	11,75
Jugoslavia	1,65
Lussemburgo	0,12
Paesi Bassi	3,92
Norvegia	1,40
Austria	1,81
Portogallo	0,79
Svizzera	2,63
Finlandia	1,33
Svezia	4,19
Turchia	1,81
Regno Unito	16,66

PROTOCOLLO

SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DEL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE

Gli Stati firmatari della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, firmata a Bruxelles l'11 ottobre 1973

NELL'INTENTO di definire i privilegi e le immunità necessarie al buon funzionamento di tale Centro,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

1. I locali del Centro sono inviolabili, fatte salve le disposizioni del presente protocollo.

2. Le autorità dello Stato della sede non possono penetrare nei locali del Centro se non con il consenso del direttore o della persona designata dal medesimo. Tuttavia, il consenso del direttore può presumersi acquisito in caso d'incendio o di altro sinistro che richieda misure immediate di protezione.

3. Il Centro non permette che i suoi locali servano da rifugio a chiunque tenti di sfuggire ad un arresto e cerchi di sottrarsi alla notifica di un atto di procedura.

Articolo 2

Gli archivi del Centro sono inviolabili.

Articolo 3

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia dell'immunità giurisdizionale e di esecuzione, salvo:

a) in quanto il Centro, con decisione del Consiglio, vi rinunci in un caso particolare. Tuttavia, si presume che il Centro abbia rinunciato a tale immunità se, in seguito ad una richiesta di rinuncia ad esso presentata dall'autorità nazionale adita o dalla parte avversa, non abbia comunicato, entro un termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta in parola, di non rinunciare a detta immunità;

b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da incidente causato da un veicolo appartenente al Centro o che circoli per conto di quest'ultimo, nonché in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione;

c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale, resa in applicazione dell'articolo 23 del presente protocollo o dell'articolo 17 della Convenzione relativa all'istituzione del Centro, in appresso denominata « Convenzione »;

d) in caso di sequestro da parte di un terzo degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dal Centro ad un membro del personale, in seguito a decisione delle autorità amministrative o giudiziarie.

2. In ogni controversia in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti sia invocata l'immunità giurisdizionale a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, la responsabilità del Centro si sostituisce a quella di detto membro del personale o di detto esperto.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i beni e gli averi del Centro, qualunque sia il luogo in cui si trovano, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare ad un giudizio, come requisizione, confisca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi in cui tale provvedimento si riveli temporaneamente necessario per prevenire incidenti che coinvolgano un veicolo appartenente al Centro o circolante per suo conto, o per procedere alle inchieste alle quali detti incidenti possono dar luogo.

Articolo 4

1. Nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro, i suoi beni e redditi sono esenti da ogni imposta diretta.

2. Quando il Centro effettua acquisti per importi considerevoli o ricorre a prestazioni di servizi di valore analogo, che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali e il cui prezzo comprenda diritti o tasse, lo Stato membro che li ha riscossi adotta le disposizioni appropriate ai fini dell'abbuono o rimborso dei diritti e tasse identificabili.

3. Nessuna esenzione è concessa per imposte, diritti e tasse che costituiscano mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.

Articolo 5

I prodotti importati o esportati dal Centro e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni dazio doganale, imposta o tassa, ad eccezione dei diritti che costituiscano mera retribuzione di servizi resi. Tali prodotti sono del pari esenti da qualsiasi divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione. Gli Stati membri prendono, nell'ambito delle loro competenze rispettive, ogni misura utile affinché le operazioni doganali per questi prodotti siano effettuate al più presto possibile.

Articolo 6

Nessun esonero è concesso in virtù dell'articolo 4 o dell'articolo 5 per gli acquisti e le importazioni di beni destinati a soddisfare il fabbisogno privato dei membri del personale del Centro o degli esperti ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 7

I beni acquistati conformemente al disposto dell'articolo 4 o importati a norma dell'articolo 5 possono essere venduti, ceduti o dati in affitto solo alle condizioni previste dalla regolamentazione dello Stato che ha accordato le esenzioni.

Articolo 8

1. Il Centro può ricevere e detenere qualsiasi fondo o divisa. Esso può disporne liberamente per l'esercizio delle sue attività ufficiali e tenere conti in qualsivoglia moneta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.

2. Nell'ambito delle sue attività ufficiali e salvo il disposto del paragrafo 1, il Centro può altresì ricevere e detenere valori mobiliari e disporne, fatte salve le disposizioni in materia di regolamentazione dei cambi eventualmente applicabili alle altre organizzazioni intergovernative nello Stato membro interessato.

Articolo 9

La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali di informazione spediti dal Centro o ad esso destinati nel quadro delle sue attività ufficiali, non è sottoposta ad alcuna restrizione.

Articolo 10

1. Per la trasmissione dei dati nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia, sul territorio di ciascuno Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da quest'ultimo al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di detto Stato nel settore delle telecomunicazioni.

2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, il Centro beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nel settore delle telecomunicazioni.

3. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali del Centro, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano ogni misura atta a facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti degli Stati membri, dei membri del personale del Centro e degli esperti ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 12

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori degli organi e dei Comitati del Centro godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti:

a) immunità da arresto e detenzione nonché da sequestro dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto;

b) immunità giurisdizionale, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un rappresentante di uno Stato membro o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;

c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;

d) esenzione da ogni misura che limiti l'entrata degli stranieri e da ogni formalità di registrazione;

e) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 13

I membri del personale del Centro godono, entro i limiti stabiliti dal presente protocollo, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti:

a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione del loro servizio presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un membro del personale o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;

b) esenzione da qualsiasi obbligo relativo al servizio militare;

c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;

d) beneficio, per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

e) beneficio degli stessi privilegi, in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi, generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

f) beneficio per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale generalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

g) diritto di importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali in occasione della loro entrata in servizio nello Stato interessato in forza di un rapporto della durata di almeno un anno, e di esportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali al momento della cessazione dalle funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto è esercitato e ad eccezione dei beni ivi acquisiti che vi formano oggetto di divieto d'esportazione.

Articolo 14

Gli esperti non membri del personale che esercitano funzioni presso il Centro o compiono missioni per quest'ultimo godono, nell'esercizio delle loro funzioni o nel compimento delle loro missioni e durante i viaggi effettuati nell'ambito di tali funzioni o missioni, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti, in quanto siano loro necessari per l'esercizio delle loro funzioni o per il compimento delle loro missioni:

a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità di esperti ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un esperto o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;

b) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;

c) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati alle persone inviate da governi stranieri in missione ufficiale temporaneea.

Articolo 15

1. Alle condizioni e secondo la procedura fissata dal Consiglio, che delibera conformemente alle disposizioni procedurali dell'articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione entro il termine di un anno a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della medesima, i membri del personale del Centro

ono soggetti a favore del medesimo, entro i limiti previsti dal presente protocollo, ad un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti erogati dal Centro stesso. A decorrere dalla data in cui questa imposta sarà applicata, detti stipendi, salari ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati membri si riservano la possibilità di tener conto di detti stipendi, salari ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e prestazioni simili erogate dal Centro.

Articolo 16

Nessuno Stato membro è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13 lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) e all'articolo 14 lettera *c*) ai suoi rappresentanti, ai suoi cittadini o alle persone che, al momento della loro entrata in funzione presso il Centro, sono residenti in modo permanente in tale Stato.

Articolo 17

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *o*) della Convenzione, determina le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15, nonché le categorie di esperti cui si applica l'articolo 14. Nomi, qualità ed indirizzi delle persone comprese nelle suddette categorie sono periodicamente comunicate agli Stati membri.

Articolo 18

Qualora il Centro stabilisca il proprio regime di previdenza sociale o aderisca a quello di una altra organizzazione internazionale alle condizioni previste dallo Statuto del personale, il Centro e i membri del personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi da concludere a tal fine con gli Stati membri interessati alle condizioni previste dall'articolo 22.

Articolo 19

1. I privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti dal presente protocollo sono esclusivamente accordati nell'interesse del Centro e degli Stati membri e non a vantaggio personale dei beneficiari.

2. Le autorità competenti hanno non solo il diritto ma anche il dovere di togliere l'immunità se questa ostacola l'azione della giustizia, purché i fini per i quali è stata accordata non ne risultino compromessi.

3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono:

— gli Stati membri per quanto concerne i loro rappresentanti;
— il Consiglio per quanto concerne il direttore;
— il direttore per quanto concerne gli altri membri del personale e gli esperti ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 20

1. Il Centro coopera costantemente con le autorità competenti degli Stati membri per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e dei regolamenti relativi allà pubblica sanità e all'ispezione dal lavoro nonché delle leggi analoghe e impedire ogni abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni previsti dal presente protocollo.

2. Le modalità di cooperazione possono essere precisate, negli accordi complementari previsti all'articolo 22.

Articolo 21

Le disposizioni del presente protocollo non possono pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell'interesse della propria sicurezza.

Articolo 22

Su decisione del Consiglio che delibera all'unanimità, il Centro può concludere accordi complementari con ogni Stato membro ai fini dell'esecuzione del presente protocollo nonché altri accordi atti a garantire il buon funzionamento del Centro e la salvaguardia dei suoi interessi.

Articolo 23

1. Il Centro è tenuto ad inserire in tutti i contratti scritti di cui esso è parte e che vertono sulle materie per cui esso beneficia dell'immunità di giurisdizione, ad eccezione di quelli conclusi conformemente allo Statuto del personale, una clausola di compromesso in cui si preveda che sia sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'altra parte, ogni controversia risultante dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto.

2. Il Centro è tenuto a sottoporre ad arbitrato per via di compromesso, su richiesta della vittima, ogni altra controversia relativa a perdita o danno da esso causati alle persone o ai beni.

3. La clausola compromissoria o il compromesso deve specificare il modo di designazione degli arbitri e del terzo arbitro, la legge applicabile e il paese dove gli arbitri si riuniranno. La procedura di arbitrato sarà quella di tale paese.

4. L'esecuzione della sentenza formulata in seguito all'arbitrato sarà sottoposta alle norme vigenti nello Stato sul territorio del quale essa avrà luogo.

Articolo 24

1. Ciascuno Stato membro può sottoporre al tribunale d'arbitrato previsto dall'articolo 17 della Convenzione qualsiasi controversia:

— relativa ad un danno causato dal Centro;

— ovvero che implichi un obbligo non contrattuale del Centro;

— ovvero in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti possa essere invocata l'immunità giurisdizionale a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, purché questa non sia decaduta in forza dell'articolo 19.

2. Se uno Stato membro ha l'intenzione di sottoporre una controversia all'arbitrato, esso notifica la sua intenzione al direttore, che ne informa immediatamente ciascuno Stato membro.

3. La procedura prevista al paragrafo 1 non si applica alle controversie tra il Centro e i membri del personale che si riferiscano alle condizioni di servizio di questi ultimi.

4. La sentenza del tribunale d'arbitrato è definitiva e senza ricorso; le parti devono conformarvisi. In caso di contestazione sul senso o la portata della sentenza, spetta al tribunale d'arbitrato interpretarla a richiesta dell'una o dell'altra parte.

Articolo 25

Ai fini del presente protocollo:

a) le « attività ufficiali del Centro » comprendono il funzionamento amministrativo e le attività destinate a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 2 della Convenzione;

b) l'espressione « membri del personale » include il direttore del Centro.

Articolo 26

Il presente protocollo deve essere interpretato alla luce del suo obiettivo essenziale, che è quello di permettere al Centro di compiere integralmente ed efficacemente la sua missione e di svolgere le funzioni assegnategli dalla Convenzione.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
JOSEPH VAN DER MEULEN

For the Government of Denmark
NIELS ERBSØLL

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
ULRICH LEBSANFT

Pour le Gouvernement de l'Espagne
ALBERTO ULLASTRES CALVO

Pour le Gouvernement de la République française
EMILE CAZIMAJOU

Pour le Gouvernement de la République de Grèce
BYRON THEODOROPOULOS

For the Government of Ireland
BRENDAN DILLON

Per il Governo della Repubblica italiana
GIORGIO BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR

For the Federal Executive Council of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
PETAR MILJEVIC

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
E.M.J.A. SASSEN

Pour le Gouvernement de la République du Portugal
FERNANDO DE MAGALHAES CRUZ

Für den Schweizerischen Bundesrat
Pour le Conseil Fédéral Suisse
Per il Consiglio Federale Svizzero
PAUL HENRI WURTH

For the Government of the Republic of Finland
PENTTI TALVITIE

For the Government of Sweden
ERIK VON SYDOW

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
MICHAEL PALLISER

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1977, n. **217**.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio delle opere universitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio delle opere universitarie;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, delle opere universitarie, costituite ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, presso le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1977, n. **218**.

Autorizzazione alla associazione « Unione italiana lotta alla distrofia muscolare », in Padova, ad accettare un legato.

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'associazione « Unione italiana lotta alla distrofia muscolare », in Padova, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Albertelli Armando in favore della sezione UILDM di Reggio Emilia, consistente nella metà del ricavato netto della vendita di un appartamento di sua proprietà sito in Reggio Emilia, del periziato valore di L. 14.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1977, n. **219**.

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare un legato.

N. 219. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Enrichetta Vogliotti vedova Avanzi con testamento olografo pubblicato per atto a rogito notaio Massimo Vallania in data 9 gennaio 1970, n. 63462 di repertorio, in favore della sezione AIAS di Torino, consistente nella quota di comproprietà indivisa, pari a due dodicesimi, dell'immobile sito in Torino, via Tesso n. 8 angolo via Giachino, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 52 con i mappali numeri 136, 138 e 139, periziato dall'ufficio tecnico erariale di Torino per un valore di L. 24.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1977, n. **220**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Convitto A. Gianelli », in Tolmezzo, dell'istituto delle suore figlie di Maria SS.ma dell'Orto.

N. 220. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Convitto A. Gianelli », in Tolmezzo (Udine), dell'istituto delle suore figlie di Maria SS.ma dell'Orto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1977
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1977, n. **221**.

Delega al prefetto della provincia di Firenze ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sugli atti inerenti l'associazione « Unione fiorentina », in Firenze.

N. 221. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene delegato al prefetto della provincia di Firenze l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'associazione « Unione fiorentina », in Firenze, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1977
Registro n. 6 *Beni culturali, foglio n.* 316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1977.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « CP 246 » in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta « CP 246 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 20 gennaio 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzio-del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1977

LEONE

LATTANZIO — RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 347

(5208)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1977.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 43 Poste, foglio n. 251, con il quale è stata determinata la composizione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione per il quadriennio 9 marzo 1976-8 marzo 1980;

Visto il telegramma in data 15 gennaio 1977, con il quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato l'ing. Domenico Faro a far parte del predetto Consiglio in sostituzione dell'ing. Antonio Gigli, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino all'8 marzo 1980, l'ing. Domenico Faro è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle

telecomunicazioni e dell'automazione quale rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali in sostituzione dell'ing. Antonio Gigli, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1977

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1977
Registro n. 13 Poste, foglio n. 314

(5423)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1977.

Ricostituzione del consiglio dell'ordine « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della precitata legge n. 199;

Visti i propri decreti 11 maggio 1974 e 7 febbraio 1976, concernenti la costituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco predetto per il triennio 1° maggio 1971-30 aprile 1974, e successiva modificazione;

Considerato che il 30 aprile 1977 è scaduto il periodo di carica del predetto consiglio e che necessita provvedere alla sua ricostituzione, per il triennio 1° maggio 1977-30 aprile 1980;

Viste le designazioni e le proposte fatte ai sensi dell'art. 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, modificato dalla precitata legge n. 1080;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » è costituito come segue:

D'Amato dott. Nicola, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Molajoni dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Milazzo dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tavernini dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Liguori dott. Francesco e Masi dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Berretti dott. Franco, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Sterlicchio dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Carbone dott. Eugenio e Cantile dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Valeri Manera avv. Mario, in rappresentanza degli industriali;

Gaetani dott. Alfonso, in rappresentanza degli agricoltori;

Cauvin dott. Ernesto, in rappresentanza dei commercianti;

Pella prof. Giuseppe, in rappresentanza delle imprese di credito e assicurazione;

Buzzi dott. Luigi, Radice Fossati ing. Eugenio, Sgaravatti dott. Benedetto e Velani ing. Bruno, in rappresentanza della Federazione dei cavalieri del lavoro.

Il predetto consiglio resterà in carica per un triennio a decorrere dal 1° maggio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1977

LEONE

DONAT-CATTIN — MARCORA

(5395)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. La Secura Assipopolare - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1977, con il quale la società per azioni La Secura Assipopolare, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina di un comitato di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della predetta società, scegliendo i suoi membri fra persone particolarmente esperte nel settore delle assicurazioni;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni La Secura Assipopolare, con sede in Roma, composto dai seguenti membri:

Pazzaglia prof. avv. Ludovico, presidente;
Lo Sardo avv. Giuseppe;
Mungari avv. Vincenzo;
Del Frate Mario;
Zucchelli dott. Claudio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1977

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977
Registro n. 6 Industria, foglio n. 147

(5587)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 1° maggio 1977 concernente la ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco predetto per il triennio 1° maggio 1977-30 aprile 1980;

Vista la lettera OML 83/Gen. del 27 aprile 1977, con la quale il Ministro per gli affari esteri ha designato il dott. Remo Paolini quale rappresentante del Ministero in seno al consiglio sopra citato, in sostituzione del dott. Paolo Molajoni;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Remo Paolini è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » quale rappresentante del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Paolo Molajoni.

Il predetto nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1977 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1977

LEONE

DONAT-CATTIN — MARCORA

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pillole lassative Contardi » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Contardi, in Genova. (Decreto di revoca n. 4920/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 marzo 1952, con il quale venne registrata al n. 6066 la specialità medicinale denominata « Pillole lassative Contardi », a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Contardi, con sede in Genova, via Balbi, 103, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pillole lassative Contardi », registrata al n. 6066, in data 3 marzo 1952, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Contardi, con sede in Genova, via Balbi, 103.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4901)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Nuoro;

Considerato che il sig. Lussorio Masala, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura è deceduto;

Vista la nota n. 1243 del 9 marzo 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Nuoro ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Mario Cocco in sostituzione del sig. Lussorio Masala, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mario Cocco è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Nuoro in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Lussorio Masala, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5267)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto 28 gennaio 1974 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Vista la lettera n. 933 del 14 aprile 1976, con la quale il Ministero delle finanze, a seguito della cessazione dalle funzioni di direttore generale delle dogane e imposte indirette del dott. Guido Tomasone, membro del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, perchè destinato ad altro incarico, ha designato a sostituirlo il dott. Ernesto Del Gizzo, succedutogli nelle medesime funzioni;

Decreta:

Il dott. Ernesto Del Gizzo entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Guido Tomasone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5368)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ribera III », in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che nell'assemblea straordinaria del 30 aprile 1970, i soci della cooperativa « Ribera III », hanno deliberato lo scioglimento anticipato volontario della medesima;

Vista la sentenza del 20 gennaio 1977, con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa predetta;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Ribera III », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Lorenzo Monaco in data 23 ottobre 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il prof. avv. Salvatore Iacobelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5553)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio e con il quale, tra l'altro, il prof. Roberto Virtuoso venne chiamato a far parte del consiglio stesso, in rappresentanza della regione Campania;

Ravvisata la necessità di dover procedere alla nomina di altro rappresentante della regione Campania, essendo nel frattempo deceduto il predetto prof. Roberto Virtuoso;

Viste la comunicazione n. 06034/GAB del 21 aprile 1977 della regione Campania e la deliberazione datata 6 maggio 1977 della giunta regionale, con le quali il dott. Aldo Crimi, assessore regionale al turismo, è designato quale rappresentante della regione in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T.;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Aldo Crimi, assessore regionale al turismo, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della regione Campania, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: ANTONIOZZI

(5427)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Comma 9 - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nel mese di gennaio 1977 nei confronti della società cooperativa « Comma 9 - Società cooperativa a r.l. », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Comma 9 - Società cooperativa a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Italo Gazzilli di Roma in data 25 luglio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Enzo Pietrosanti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5554)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 4 marzo 1977;

Considerato che occorre dichiarare eccezionale la grandinata del 20 luglio 1976 verificatasi nella provincia di Vicenza;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale citato in epigrafe, è riconosciuto il carattere di eccezionalità anche dell'avverso evento meteorico segnato a fianco della sottoindicata provincia, ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Vicenza - grandinata del 20 luglio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini, in Roma, stabilimento di Fabriano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini, con sede in Roma e stabilimento in Fabriano (Ancona), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini, con sede in Roma e stabilimento in Fabriano (Ancona), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5512)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio veronese f.lli Tiberghien S.p.a., in Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio veronese f.lli Tiberghien S.p.a. di Verona, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio veronese f.lli Tiberghien S.p.a. di Verona, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5511)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia italiana della convenzione doganale sui carnets E.C.S. campioni commerciali, firmata a Bruxelles il 1° marzo 1956.

Il giorno 14 marzo 1977 è stato depositato in Bruxelles presso il Ministero belga degli affari esteri lo strumento italiano di denuncia della convenzione doganale sui carnets E.C.S. per campioni commerciali, firmata a Bruxelles il 1° marzo 1956 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 867.

Conformemente all'art. XXIII, 1 della convenzione, la denuncia produrrà i suoi effetti nei confronti dell'Italia a partire dal 14 giugno 1977.

(5370)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sangermano » in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto 19 marzo 1977, n. 1614, la S.p.a. Acque minerali Lyde e Sangermano, in Napoli, via Orazio n. 54, è stata autorizzata fino al 31 dicembre 1978 a continuare la vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Sangermano » in contenitori a base di cloruro di polivinile della capacità di 1500 ml.

(5291)

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale « Silia »

Con decreto 2 marzo 1977, n. 1612, la S.p.a. Terme di Boario, in Boario Terme (Brescia), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « Silia », di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1972, n. 1274.

Al suddetto decreto è allegato un esemplare della nuova etichetta.

(5292)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 19 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,05	886,05	886 —	886,05	886 —	886,05	886,15	886,05	886,05	886,05
Dollaro canadese	845,10	845,10	845,50	845,10	845,33	845,05	845,35	845,10	845,10	845,10
Franco svizzero	351,80	351,80	351,90	351,80	351,70	351,80	351,85	351,80	351,80	351,80
Corona danese	147,39	147,39	147,25	147,39	147,20	147,38	147,34	147,39	147,39	147,40
Corona norvegese	168,07	168,07	168,25	168,07	168,05	168,05	168,18	168,07	168,07	168,05
Corona svedese	203,55	203,55	203,60	203,55	203,40	203,50	203,60	203,55	203,55	203,50
Fiorino olandese	361,78	361,78	362 —	361,78	361,90	361,75	361,98	361,78	361,78	361,75
Franco belga	24,565	24,565	24,53	24,565	24,55	24,55	24,543	24,565	24,565	24,55
Franco francese	179,14	179,14	179,10	179,14	179 —	179,12	179,09	179,14	179,14	179,15
Lira sterlina	1522,30	1522,30	1523 —	1522,30	1522 —	1522,40	1522,25	1522,30	1522,30	1522,30
Marco germanico	376,10	376,10	376,30	376,10	376,05	376,10	376,15	376,10	376,10	376,10
Scellino austriaco	52,87	52,87	52,80	52,87	52,80	52,87	52,89	52,87	52,87	52,85
Escudo portoghese	22,925	22,925	22,92	22,925	22,93	22,92	22,94	22,925	22,925	22,90
Peseta spagnola	12,836	12,836	12,84	12,836	12,85	12,82	12,838	12,836	12,836	12,85
Yen giapponese	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,24	3,20	3,20	3,20

Media dei titoli del 19 maggio 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	79,850
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
» 5 % (Ricostruzione)	99,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,975
» 5 % (Città di Trieste)	91,425
» 5 % (Beni esteri)	91,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,650
» 5,50 % » » 1968-83	78,525
» 5,50 % » » 1969-84	75,125
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,625
» poliennali 7 % 1978	94,125
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,550
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,275
» » 9 % 1980	87,60

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,10
Dollaro canadese	845,225
Franco svizzero	351,825
Corona danese	147,365
Corona norvegese	168,125
Corona svedese	203,555
Fiorino olandese	361,88
Franco belga	24,554
Franco francese	179,115
Lira sterlina	1522,275
Marco germanico	376,125
Scellino austriaco	52,88
Escudo portoghese	22,932
Peseta spagnola	12,837
Yen giapponese	3,20

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(*2ª pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 13 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Avellino. — Intestazione: Bianco Lorenzo, nato ad Ariano Irpino il 27 gennaio 1930. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 85.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 17 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Cuneo. — Intestazione: Michelis Giorgio, nato a Prazzo il 14 giugno 1897. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 17 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Roma. — Intestazione: Mariano Eugenia, nata a Busca il 1° maggio 1901. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 17 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Ragusa. — Intestazione: Sortino Paolo, nato a Catania il 3 settembre 1893. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5041)

(*3ª pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 337 mod. Cambio rend. 5%. — Data: 15 dicembre 1076. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria di Roma. — Intestazione: Papa Pietro, nato a Casapulla (Caserta) il 27 gennaio 1900, domiciliato a Roma, via Costantino, 128. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4441)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa operaia di consumo di Ronco Scrivia

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977 il dott. Dante Ghisaura è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa operaia di consumo di Ronco Scrivia (Genova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 29 agosto 1962, in sostituzione del rag. Fortunato Schiaffino.

(5561)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa CO.EDI. - Costruzioni edilizie, in Torino

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977 il rag. Marcella Comoglio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa CO.EDI. - Costruzioni edilizie, in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 13 novembre 1961 in sostituzione del prof. Federico Maria Pacces, deceduto.

(5562)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Unione cooperativa S. Sebastiano a r.l.», in Bareggio, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977 il dott. Giordano Seri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unione cooperativa S. Sebastiano a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in Bareggio (Milano), in sostituzione della sig.ra Giovanna Camurri.

(5560)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione «139-AR»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione «139-AR», a suo tempo assegnato alla ditta «Tuscania preziosi» S.d.f. di Bianconi Francesco, in Cesa (Arezzo), via Cassia nord n. 1, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(5371)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rocca S. Casciano

Con decreto 3 dicembre 1976, n. 1914, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del fiume Montone in comune di Rocca S. Casciano (Forlì) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24 «Acque», della superficie di mq 1136 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 giugno 1975 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5293)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 30 dicembre 1976, con il quale il cav. Luigi Picchetti è stato nominato vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia;

Considerato che il menzionato nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Legati è nominato vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Governatore: BAFFI

(5306)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Brindisi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con legge 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Brindisi;

Considerato che la procura generale di Lecce con nota n. 1877 del 22 giugno 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 23 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Brindisi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Lecce.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 11 Giustizia, foglio n. 8

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Lecce.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Brindisi, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 23 maggio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titoli . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4910)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quindici posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente le nuove dotazione organiche dei ruoli della carriera direttiva dei servizi centrali, esecutiva tecnica dei meccanografi ed esecutiva dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1976 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1976, concorsi, per esami, per un totale di venticinque posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato che due decimi dei suddetti posti sono riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Considerata la necessità di mettere a concorso quindici dei predetti posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato da riservare agli uffici aventi sede nell'Italia settentrionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, per le ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) dodici posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma allegato al presente bando;

b) tre posti di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno permanere negli uffici provinciali situati nel territorio dell'Italia settentrionale per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato o--ure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'Italia settentrionale.

I concorrenti che aspirano a conseguire la nomina a coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo il 10 agosto 1977, presso la sede di Novara nei locali dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «O. F. Mossotti», viale Curtatone n. 5, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio nonchè alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica, nei confronti dei coadiutori dattilografi, sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titolo di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, fermo restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso amministrazioni statali e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato, il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 882.000 corrispondente al parametro 120) e gli altri assegni spettanti per legge.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1977

p. *Il Ministro:* ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1977
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 193

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonché l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia dell'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 1500)

Al Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente dal (1) . . . . . in . .
. . (provincia di . . . . .) via . . .
. . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato (2), riservato agli uffici aventi sede nel territorio delle regioni dell'Italia settentrionale.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio delle regioni dell'Italia settentrionale.

Data, ...

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente .

Eventuale numero telefonico . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedasi articoli 1 e 4 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza o degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5459)

Concorso, per esami, a cinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente le nuove dotazioni organiche dei ruoli della carriera direttiva dei servizi centrali, esecutiva tecnica dei meccanografi ed esecutiva dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1976, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1976, concorsi, per esami, per un totale di venticinque posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato che due decimi dei suddetti posti sono riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Considerata la necessità di mettere a concorso cinque dei suddetti posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato da riservare agli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, per le ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) quattro posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma allegato al presente bando;

b) un posto di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno permanere negli uffici provinciali situati nel territorio della regione Sicilia per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali o provinciali dello Stato, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio della regione Sicilia.

I concorrenti che aspirano a conseguire la nomina a coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo il 10 *agosto* 1977, *presso la sede di Enna nei locali dell'istituto tecnico commerciale « Duca D'Aosta », via Diaz, con inizio alle ore* 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio nonché alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica, nei confronti dei coadiutori dattilografi, sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia e in quella di stenografia.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

In tale graduatoria saranno comprese, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto b) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori, e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilascito dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso amministrazioni statali e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato, il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), g), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere c), d), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 882 000 corrispondente al parametro 120), e gli altri assegni spettanti per legge.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1977
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 191

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonché l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia dell'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 1500)

Al Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . .
nato a . . (provincia di . .)
il . . e residente dal (1) . . .
in . (provincia di .)
via . . . . n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato (2), riservato agli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .

3) indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . di . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio della regione Sicilia.

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .
Eventuale numero telefonico . . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedasi articoli 1 e 4 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza o degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5460)

Concorso, per esami, a cinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente le nuove dotazioni organiche dei ruoli della carriera direttiva dei servizi centrali, esecutiva tecnica dei meccanografi ed esecutiva dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1976, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1976, concorsi, per esami, per un totale di venticinque posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato che due decimi dei suddetti posti sono riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Considerata la necessità di mettere a concorso cinque dei predetti posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, da riservare agli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, per le ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) quattro posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma allegato al presente bando;

b) un posto di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno permanere negli uffici provinciali situati nel territorio della regione Sardegna per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio della regione Sardegna.

I concorrenti che aspirano a conseguire la nomina a coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo il 10 agosto 1977, presso la sede di Nuoro nei locali dell'istituto tecnico di Stato «Gian Pietro Chironi», con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio nonché alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica, nei confronti dei coadiutori dattilografi, sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di un'amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto *b*) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere preposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso amministrazioni statali e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato, il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 882.000 corrispondente al parametro 120), e gli altri assegni spettanti per legge.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1977
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 192

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonché l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità criticoespressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia dell'Italia dal 1870 ai giorni nostri;
elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;
nozioni elementari di statistica;
nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;
nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;
nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 1500)

Al Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente dal (1) . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . n. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato (2) riservato agli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .;

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;
3) indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (5);
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . di . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio della regione Sardegna.

Data, ...

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .
Eventuale numero telefonico . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedasi articoli 1 e 4 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza o degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5461)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorso a otto posti di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(5616)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di nefrologia;

quattro posti di assistente di radiologia;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione addetto al pronto soccorso esterno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(5617)

OSPEDALE « D. GIAMBONI » DI EDOLO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(5488)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PATERNO'

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Paternò (Catania).

(5494)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia addetto al servizio di citologia vaginale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia addetto al servizio di citologia vaginale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Paternò (Catania).

(5495)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale civile;

due posti di assistente di pneumotisiologia presso l'ospedale sanatoriale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(5496)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(5497)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto dirigente della sezione per immaturi e patologia perinatale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(5486)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. F. NOVARO » DI COSTARAINERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto pneumologo;

un posto di aiuto pneumologo addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria;

un posto di assistente pneumologo (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 luglio 1977 per i posti di aiuto e alle ore 12 del 22 giugno 1977 per i posti di assistente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Costarainera (Imperia).

(5487)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(5493)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale zonale lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(5489)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(5491)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto odontostomatologo;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(5492)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Annullamento del concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e virologia.

A parziale rettifica dell'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 12 aprile 1977, il concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e virologia, deve intendersi annullato.

(5490)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1977, n. **17**.

Pubblicazione di atti amministrativi degli organi della regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 12 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione dello Stato la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 marzo 1977

RICCIUTI

(5498)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1977, n. **1**.

Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'acquisto di attrezzature speciali a favore dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di potenziare ed integrare ulteriormente i materiali ed i mezzi in dotazione ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature speciali da parte dei Corpi stessi.

L'acquisto delle attrezzature di cui al precedente comma avviene in base ad un programma organico che tenga conto, sia dei criteri dell'unificazione dei mezzi e dei materiali da impiegare, sia delle caratteristiche tecniche delle attrezzature. Il programma di cui sopra, distinto per provincia, sarà approvato dalla rispettiva sezione del consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi su proposta dell'unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari competenti per territorio e sentito l'ispettore provinciale della rispettiva provincia.

Art. 2.

La concessione dei contributi di cui all'art. 1 è disposta, per delega della Regione, con deliberazione della giunta provinciale competente, in base al programma approvato dalla sezione del consiglio di amministrazione della cassa di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dalla giunta provinciale deve essere inoltrata, entro quindici giorni dall'adozione, alla giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge o alle direttive di cui al precedente comma, trasmette le sue osservazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, alla giunta provinciale competente e, per conoscenza, allo organo di controllo di legittimità.

La giunta regionale può sempre sostituirsi alle giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 150 milioni.

Sullo stanziamento di cui al precedente comma sono disposte le seguenti assegnazioni:

alla provincia di Trento . . . . . L. 75.000.000;
alla provincia di Bolzano . . . . . » 75.000.000.

All'onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 gennaio 1977

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1977, n. **2**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *febbraio* 1977)

(*Omissis*).

(2122)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1977, n. **3**.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 1° febbraio* 1977)

(*Omissis*).

(2123)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771380)